

l'agenzia **6**²⁰⁰⁵ informa

ERRORI FISCALI: conseguenze e rimedi



Ufficio Relazioni Esterne

INDICE

1. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI	2
Come viene irrogata la sanzione	3
Le sanzioni e il contribuente truffato	4
Violazioni relative alla comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas	4
Riduzione delle sanzioni	5
2. QUANDO E COME RIMEDIARE ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	8
Il ravvedimento operoso	8
Come si paga per la regolarizzazione	8
Violazioni di natura formale	9
3. OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEI TRIBUTI	10
4. PRESENTAZIONE IN RITARDO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	13
5. ERRORI E OMISSIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	14
Rettifica della dichiarazione a favore del contribuente	15
Come correggere il modello 730	15
Come correggere il modello Unico	16
6. ERRORE DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23	18
F24 a zero: omessa presentazione	18
7. REGOLARIZZAZIONI IN CAMPO IVA	19
Omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva	19
Omessa fatturazione e/o registrazione	20
8. REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	21
9. REGOLARIZZAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI	23
Registrazione tardiva	23
Insufficiente dichiarazione di valore	24
10. PER SAPERNE DI PIÙ	25
APPENDICE	27
Il quadro delle principali sanzioni amministrative	27
Fac-simile di comunicazione per la correzione di errori commessi nella compilazione dei Modelli F23 e F24	29
Ravvedimento: i codici da utilizzare per il versamento delle sanzioni	31
Ravvedimento imposte dirette: quadro riassuntivo	32

1. LE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI



Per la violazione di un adempimento tributario è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, ad esempio, la sospensione dell'attività commerciale, nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali, ovvero l'interdizione dalla partecipazione a gare o dall'esercizio di cariche sociali.

Quando invece la violazione fiscale commessa configura una fattispecie di reato si rendono applicabili anche le sanzioni penali.

Alla luce del principio di personalità le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione: esse, quindi, non si trasmettono agli eredi. Un'eccezione a questa regola è prevista dall'art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica della sanzione amministrativa relativa al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica. In pratica se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, è quest'ultima ad essere responsabile del pagamento della sanzione. Così ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione.

Peraltro, in base al principio del *favor rei* le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente, a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Ne consegue che qualora il fatto commesso non sia più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, salvo che non siano divenute definitive. In questo caso, se residuasse un debito non dovrà essere onorato, fermo restando che non sarà restituito quanto già pagato.

Inoltre, le sanzioni non si applicano nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni; è opportuno precisare che non configura l'ipotesi in argomento la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Infine, per effetto dello Statuto del contribuente che, tra l'altro, ha introdotto il divieto di sanzionare le violazioni puramente formali, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi.

Attenzione: sulle somme irrogate a titolo di sanzione non sono dovuti mai interessi.

COME VIENE IRROGATA LA SANZIONE

Le sanzioni sono generalmente irrogate con un **atto di contestazione** che, a pena di nullità, deve riportare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità e l'indicazione dei minimi edittali.


L'atto di contestazione, oltre ad indicare l'organo al quale proporre impugnazione immediata, contiene sia l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione che l'invito a produrre nello stesso termine le deduzioni difensive.

Se, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il contribuente versa un quarto della sanzione contestata, la controversia è definita, e non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie. Entro lo stesso termine il contribuente può alternativamente presentare deduzioni difensive ovvero ricorrere in commissione tributaria (in quest'ultimo caso l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione). Va ricordato, però, che l'impugnazione non è ammessa in caso di presentazione di deduzioni difensive. L'atto di contestazione, in pratica, cambia natura in seguito al comportamento del contribuente, e dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni. L'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto apposito (che deve essere motivato anche in relazione alle deduzioni stesse), e solo 120 giorni per notificare eventuali misure cautelari.

L'ufficio provvede, invece, all'**irrogazione contestuale** all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, ma solo per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono o per le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento dei tributi (per queste ultime non è ammessa la definizione agevolata).

Anche in questo caso il contribuente (cioè, ciascuno dei destinatari del provvedimento anche in solido) può, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, definire il provvedimento pagando un quarto della sanzione irrogata. La definizione si riferisce esclusivamente alle sanzioni e non comporta acquiescenza rispetto al tributo (che comporta invece, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

COME SONO IRROGATE LE SANZIONI



COSA SUCCEDDE IN CASO DI PIÙ VIOLAZIONI O DI VIOLAZIONI CONTINUE?

Nel caso in cui si commettano più violazioni, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. Più precisamente, nel caso in cui le violazioni attengono ad un solo periodo d'imposta, la sanzione viene determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. La sanzione base viene previamente aumentata di un quinto nel caso in cui la violazione rileva rispetto a più tributi.

Se invece violazioni della stessa indole vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle varie sanzioni previste per le violazioni commesse, e comunque i cumuli delle sanzioni devono essere tali da mantenere l'ammontare delle sanzioni ad un livello proporzionale all'entità del comportamento deviato, di modo che sia possibile estinguerle senza venire espulsi dal processo produttivo.

LE SANZIONI E IL CONTRIBUENTE TRUFFATO

Nel caso in cui la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali (nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423), il contribuente truffato può chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi. Per godere di questa agevolazione il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio un'istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo.

Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell'illecito.

Se l'imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse.

Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un'azione di risarcimento del danno davanti al giudice civile.

VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DATI RELATIVI AD IMMOBILI CON UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS.

La legge finanziaria per l'anno 2005 (articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha previsto, a carico degli enti erogatori di energia elettrica, di acqua e di gas, l'obbligo di richiedere i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata l'utenza dichiarati dagli utenti e di comunicare gli stessi all'Agenzia delle Entrate.


L'omessa comunicazione dei dati da parte dell'ente erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473). Se la comunicazione contiene dati incompleti o inesatti è prevista la stessa sanzione, ridotta alla metà.

La sanzione non si applica nei casi in cui l'ente erogatore di servizi non abbia ricevuto tali dati; e cioè quando il corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione è impedito dal rifiuto dell'utente o dal mancato o impossibile accatastamento degli immobili.

Nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte dell'utente dei dati catastali l'ente erogatore del servizio ne farà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente. All'utente che omette di comunicare i dati catastali all'ente erogatore dei servizi, ovvero li comunica in maniera inesatta, si applica una sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 2.065 (articolo 13, comma 1, lettera c) del D.P.R. 605 del 1973, come modificato dall'articolo 2 del D.L. del 30 settembre 2005, n. 203, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2005).

In ogni caso, saranno eseguite anche segnalazioni all'Agenzia del territorio e ai Comuni per la regolarizzazione delle posizioni catastali.

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI: LE SANZIONI PER L'OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE



RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni possono essere pagate in misura ridotta in caso di ravvedimento spontaneo (cd. "ravvedimento operoso", vedi capitoli successivi), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione, secondo le specifiche normative).

Riduzione delle sanzioni sulle regolarizzazioni delle COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

L'Agenzia delle Entrate, attraverso procedure automatizzate, liquida le imposte dovute e i rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Se da tale attività di controllo automatico emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con relative sanzioni e interessi.

Analoga comunicazione è inviata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi che avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente che ritiene corretti gli addebiti contenuti nelle comunicazioni, ha l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

La riduzione della sanzione è pari a:

- **1/3** di quella irrogata se la comunicazione è stata emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione (previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e dall'art. 54-bis del D.P.R. 633/72);
- **2/3** della sanzione irrogata se, invece, la comunicazione è relativa a un controllo formale della dichiarazione (previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/73).

Trascorso il termine previsto per la regolarizzazione, i contribuenti che non eseguono il pagamento perdono la possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni e riceveranno la cartella di pagamento con addebito della sanzione ordinariamente prevista (30%).

Attenzione: non è prevista la riduzione ad 1/3 della sanzione, anche se si paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, quando l'iscrizione a ruolo deriva dal mancato versamento del saldo Irap 2004 e dell'acconto e saldo Irap 2005.

Riduzione delle sanzioni nel caso di OMESSA IMPUGNAZIONE (ACQUIESCENZA)

Chi riceve un avviso di accertamento o di liquidazione di tributi (non derivante da controllo automatico della dichiarazione ex 36-bis del D.P.R. n. 600/73) e, per motivi di opportunità o convenienza, rinuncia a presentare ricorso, ha diritto ad usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate dagli uffici.

È infatti prevista la riduzione ad un 1/4 delle sanzioni irrogate, comunque mai inferiore a 1/4 del minimo, a condizione che il contribuente:

- rinunci ad impugnare l'atto di contestazione ricevuto;
- non presenti, per lo stesso, istanza di accertamento con adesione;
- versi, entro il termine per proporre ricorso, gli importi dovuti (tributo, sanzioni ridotte e interessi).

Riduzione delle sanzioni in seguito ad ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Come è noto, quando si riceve un accertamento, o anche prima di averlo ricevuto se, ad esempio, si è avuto un controllo o una verifica dell'ufficio delle Entrate o della Guardia di Finanza, è prevista la facoltà di ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione.


Uno dei vantaggi derivanti dalla definizione è proprio quello di ottenere uno “sconto” sulle sanzioni irrogate con l’atto di accertamento che saranno rideterminate nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge. Fanno eccezione a tale regola le sanzioni applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi o dell’Iva e quelle che sono state irrogate a causa dell’omessa, non veritiera o incompleta risposta ad una richiesta formulata dall’ufficio.

Riduzione delle sanzioni conseguenti a CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Una riduzione delle sanzioni è prevista anche quando si chiude un contenzioso tributario attraverso l’istituto della “conciliazione giudiziale”. E’ infatti previsto che a seguito di conciliazione le sanzioni si applichino nella misura di 1/3 di quelle risultanti a seguito della stessa conciliazione.

La misura delle sanzioni dovute non può comunque essere inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

SANZIONI RIDOTTE: IN QUALI CASI E IN CHE MISURA



2. QUANDO E COME RIMEDIARE ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE



IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente o il sostituto di imposta che commettono omissioni e irregolarità fiscali possono regolarizzarle attraverso l'istituto del **ravvedimento** (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative. Esso è applicabile a tutte le irregolarità commesse ai fini delle imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, eccetera) e tributi locali (Ici).

Il ravvedimento costituisce, pertanto, uno strumento efficace per evitare l'instaurarsi del contenzioso fiscale, a patto che ricorrano le condizioni richieste dalla legge e venga utilizzato entro limiti di tempo determinati.

Il ravvedimento infatti non è consentito:

- **quando la violazione è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore**; a questo proposito è importante precisare che ci si riferisce alle constatazioni "esterne" che sono quelle portate a conoscenza degli interessati attraverso la notifica dell'atto. Il ravvedimento è perciò consentito quando la violazione è stata constatata dall'ufficio ma non è stata portata a conoscenza del contribuente;
- **quando sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche**; in questi casi l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo;
- **quando sono iniziate altre attività amministrative di accertamento** (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati. Non sono di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

Attenzione: il recente decreto legge n. 203 (articolo 2) del 2005 ha previsto che se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei redditi, nonché quella dei sostituti d'imposta e quella Iva), a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto. Le somme a titolo di sanzione dovute in base a questi controlli effettuati prima della presentazione della dichiarazione si riducono a un terzo (cioè, sono pari al 10% dell'imposta dovuta, considerato che la sanzione ordinaria è pari al 30%) nel caso in cui si provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Alla luce di queste nuove disposizioni, per la concreta fruibilità del ravvedimento operoso risulta dunque opportuno provvedere al più presto a regolarizzare le violazioni relative al pagamento dei tributi.

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido.

COME SI PAGA PER LA REGOLARIZZAZIONE

I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti (indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it), presso banche, uffici postali o concessionari ed utilizzando:

- per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intratteni-

- menti, il mod. F24, nel quale non devono essere indicati né il codice ufficio né il codice atto;
- per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, il mod. F23, nel quale si deve indicare la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

In entrambi i casi:

- se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (es. 2005);
- se sono dovuti interessi, questi, calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, devono essere versati cumulativamente con il tributo; qualora il tributo sia stato già pagato, gli interessi devono essere versati utilizzando il codice del tributo cui si riferiscono.

È possibile effettuare la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute per effetto del ravvedimento, con i crediti d'imposta del contribuente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

- violazioni formali che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- violazioni "meramente formali" che oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Infatti, mentre le prime sono punibili (anche se sino all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente per esse ci si poteva ravvedere entro tre mesi senza alcuna sanzione) le seconde, su valutazione dell'Ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.

Resta salva la facoltà per i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, anche se ininfluenti sull'attività di controllo, di regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che può essere reperito anche via Internet) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata comunque prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale;
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Un altro esempio pratico di ravvedimento

Supponiamo che il proprietario di un immobile abbia registrato regolarmente un contratto di locazione di durata pluriennale ma che, per errore, abbia effettuato in misura insufficiente il versamento dell'imposta di registro (che ha deciso di versare in unica soluzione).

Ipotizziamo che:

- la scadenza del pagamento era il 18 aprile 2005;
- l'importo dovuto era di 500 euro;
- il versamento effettuato è pari a 300 euro.


RAVVEDIMENTO "BREVE". Se la regolarizzazione avviene il 18 maggio 2005 (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare:

- la differenza di imposta (**200 euro**);
- una sanzione di **7,50 euro** (3,75% di 200 euro);
- interessi per **0,41 euro** ($200 \times 2,5\% : 365 \times 30$).

Compilazione della Sezione interessata del modello F23

DATI DEL VERSAMENTO				
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
0 0 0 <small>codice</small>			S Z	Anno: 2 0 0 5 Numero:
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO	
1 0 7 T 6 7 1 T	va indicato il codice dell'ufficio va sempre indicata	200,41 7,50 sanzione 207 9 1		
EURO (lettere)				
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO				

5. ERRORI E OMISSIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Sono suscettibili di regolarizzazione:

- a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 bis e 36ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. **In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;**
- b) gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell'ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. **In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.**

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6% e 20%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

Ai fini del ravvedimento, la dichiarazione integrativa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito internet dell'Agenzia – www.agenziaentrate.gov.it);
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificata, tenendo conto delle correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa".

QUANDO LA DICHIARAZIONE NON E' STATA FIRMATA

Le dichiarazioni dei redditi devono essere sempre sottoscritte, pena la nullità. Tale vizio è comunque sanabile se la persona tenuta provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a firmare il modello.

RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l'applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni, invece, dovendosi considerare omesse (costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d'integrazione.

La dichiarazione si considera omessa anche se trasmessa dall'intermediario incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.

COME CORREGGERE IL MODELLO 730

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (entro il 15 giugno) o dal Caf (entro il 30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché, se ci sono errori di calcolo, provveda a correggerli (redigendo un mod. 730 rettificativo) in tempo utile perché se ne possa tenere conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, la rettifica può avvenire nei seguenti modi:

- **quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito** (ad esempio, oneri non precedentemente indicati)
 - può presentare entro il 31 ottobre dello stesso anno in cui è stato presentato il 730 errato un

mod. 730 integrativo con la relativa documentazione. Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il mod. 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf, che può chiedere un compenso;

- in alternativa, può presentare un mod. UNICO "Persone fisiche";

- **quando l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito** (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) occorre obbligatoriamente presentare un modello UNICO "Persone fisiche", entro i termini prescritti, e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal mod. 730 che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

È possibile correggere il modello 730 anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del Modello UNICO relativo allo stesso periodo d'imposta, secondo le regole previste dall'istituto del ravvedimento sopra illustrate.

COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO

Correzioni ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

I contribuenti che dopo aver già presentato il modello Unico, si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili, se non sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, possono presentare una seconda dichiarazione dei redditi "rettificativa" di quella appena consegnata o spedita.

Sul modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti.

Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

Correzioni DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, che sono considerate valide fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato un minor reddito, possono essere corretti attraverso il ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Scaduto tale termine, è comunque possibile presentare una dichiarazione rettificativa che comporta una maggiore imposta entro il quarto anno successivo a quello previsto per la presentazione originaria, a condizione che l'ufficio non abbia ancora attivato accessi o verifiche. Ovviamente, in tal caso, non sarà possibile usufruire delle agevolazioni previste dall'istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

6. ERRORE DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DI VERSAMENTO F24 E F23



Per correggere errori di compilazione del modello di versamento F24 che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e che, quindi, si configurano come violazioni formali non soggette a sanzione (ad esempio, errata indicazione del periodo di riferimento, errata attribuzione ad un solo codice tributo dell'importo a debito o a credito relativo a più tributi), i contribuenti possono presentare una istanza di rettifica del modello ad uno qualsiasi degli uffici locali, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore (vedi fac-simile in appendice).

Ai fini del ravvedimento in caso di errore di codice tributo compiuto nel mod. F23, la comunicazione può essere inviata all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale Ufficio in data successiva a quella della violazione, all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.

Per quanto riguarda, invece, il ravvedimento per l'errata indicazione del codice ufficio nel mod. F23, il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'Ufficio periferico il cui codice è stato indicato erroneamente sul modello di versamento, sia a quello cui il versamento deve essere correttamente abbinato.

Trattandosi di violazioni formali che non comportano alcun debito di imposta gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti.

F24 A ZERO: OMESSA PRESENTAZIONE

Per l'omessa presentazione dell'F24 contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista la sanzione di 154 euro, ridotta a 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 10 euro se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 30 euro se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

OMESSA FATTURAZIONE E/O REGISTRAZIONE

Le violazioni relative all'omessa fatturazione o all'emissione di fatture senza indicazione d'imposta o con l'indicazione di una imposta inferiore, nonché le violazioni per l'omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare una imposta inferiore, possono essere regolarizzate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con il versamento della sanzione ridotta al 20% dell'imposta relativa all'operazione non documentata e comunque non inferiore a 103 euro, pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100% dell'Iva relativa, con un minimo di 516 euro.

Se la fatturazione o la registrazione tardiva vengono eseguite nello stesso mese o trimestre di competenza, in relazione alla liquidazione periodica, non è dovuta alcuna sanzione.

Se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta come sopra indicata.

Se, invece, la violazione ha comportato un mancato versamento di imposta occorre regolarizzare sia la c.d. *violazione prodromica* (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la *violazione indotta* (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione di cui si è detto, devono essere eseguiti i pagamenti dell'imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata, e della sanzione pari al 6% dell'imposta oggetto di regolarizzazione (pari ad un quinto del 30%).

Attenzione: se la fatturazione o la registrazione tardiva vengono eseguite nello stesso mese o trimestre di competenza, in relazione alla liquidazione periodica, non è dovuta alcuna sanzione.

8. REGOLARIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



La presentazione della dichiarazione di successione – prevista solo quando nell'eredità sono presenti degli immobili - deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione corrispondente, in genere, alla data della morte del contribuente.

Se la dichiarazione di successione viene presentata entro i **novanta** giorni successivi al termine previsto, per regolarizzare tale ritardo è necessario pagare la sanzione ridotta al 15%, pari ad 1/8 della sanzione minima (prevista nella misura di 258 euro); se invece la regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione la sanzione è ridotta al 24%, pari ad 1/5 del minimo.

Così pure se il relativo versamento delle imposte ipotecaria e catastale non avviene entro il termine previsto (di 12 mesi) per regolarizzare tale omissione è necessario versare, oltre alle imposte autoliquidate, gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo (attualmente al 2,5%) e le sanzioni ridotte nella seguente misura:

- **se il ritardo non è superiore a 30 giorni**, 1/8 della sanzione e cioè il 3,75% del totale delle imposte non versate;
- **se il ritardo supera i 30 giorni**, ma la regolarizzazione avviene entro un anno, 1/5 della sanzione pari al 6% del totale delle imposte non versate.

Un esempio pratico

Supponiamo che un contribuente abbia ereditato un immobile “prima casa” e che abbia dimenticato di presentare la relativa dichiarazione di successione e di pagare le imposte ipotecaria e catastale.

Ipotizziamo che:

- la scadenza della presentazione era il 31 gennaio 2005;
- l'importo dovuto per imposte ipotecaria e catastale era di 168 euro per ciascun tributo;
- la regolarizzazione (presentazione e versamento imposte) avviene il 20 dicembre 2005 (con 323 giorni di ritardo).

Attraverso l'istituto del ravvedimento egli potrà regolarizzare le omissioni versando le seguenti somme:

- a) la sanzione di **61,92 euro** (24% di 258 euro) per la mancata presentazione della dichiarazione;
- b) **168 euro** per imposta ipotecaria;
- c) **168 euro** per imposta catastale;
- d) la sanzione di **20,16 euro** (6% di 336 euro);
- e) interessi per **3,62 euro** per ciascuna imposta ($168 \times 2,5\% : 365 \times 323$).

9. REGOLARIZZAZIONI NELLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI



REGISTRAZIONE TARDIVA

Gli atti che devono essere registrati si distinguono in:

- **atti da registrare in termine fisso** cioè obbligatoriamente entro il termine di 20 o 30 giorni (vedi tabella seguente);
- **atti da registrare in “caso d’uso”**, che devono essere registrati solo quando vengono depositati presso le cancellerie giudiziarie per l’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato, o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo. Devono essere registrati in caso d’uso anche i contratti (se stipulati per scrittura privata) assoggettati ad Iva.

ATTO	TERMINE DI REGISTRAZIONE
Locazione di immobili	30 giorni
Vendita e comodato di immobili	20 giorni
Contratti preliminari	20 giorni
Cessioni d’azienda	20 giorni
Fideiussioni	20 giorni

Le violazioni relative all’omissione della richiesta di registrazione di atti possono essere regolarizzate entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo, ossia ad 1/8 del 120% dell’imposta dovuta, purché la violazione non sia stata constatata e, comunque, prima di accessi, ispezioni, verifiche. Entro lo stesso termine l’interessato, se si tratta di tributo autoliquidabile, deve versare la sanzione ridotta, il tributo dovuto nonché gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e presentare l’atto per la registrazione.

Il ravvedimento può essere effettuato con le stesse modalità anche entro un anno dalla violazione, però con la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo del 120% dell’imposta dovuta.

Nell’ipotesi in cui la liquidazione del tributo debba essere effettuata dall’ufficio il ravvedimento si articola in due fasi:

- entro il termine massimo di un anno e sempreché non sussistano cause ostative, l’interessato deve presentare l’atto o la denuncia per la registrazione;
- i pagamenti devono essere eseguiti entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso contenente la liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi legali maturati dalla data della violazione fino a quella del ravvedimento nonché della sanzione nella misura ridotta, pari al 15% dell’imposta (o al 24%, se l’atto o la denuncia sono presentati oltre novanta giorni ma entro un anno dal termine previsto). Un eventuale mancato pagamento nel termine di sessanta giorni rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l’ufficio ad applicare la sanzione nella misura intera.

INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE

È possibile presentare una dichiarazione integrativa di valore precedentemente dichiarato in misura inferiore al dovuto.

In tal caso, poiché non è prevista l'autoliquidazione dell'imposta da parte dell'interessato, la procedura di regolarizzazione si articola in due fasi:

- entro un anno, e sempreché non sussistano cause ostative, va presentata una dichiarazione integrativa di valore in forma libera allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l'atto contenente l'insufficiente dichiarazione;
- entro il termine di cui all'art. 76, comma 1bis del D.P.R. 131/86, l'Ufficio notifica apposito atto contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta, degli interessi maturati fino al giorno in cui è stata effettuata l'integrazione di valore nonché della sanzione nella misura di 1/5 del minimo, pari al 20%.

Il mancato pagamento nel termine indicato nell'avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e obbliga l'ufficio alla rettifica del valore dichiarato, con applicazione della sanzione nella misura intera.

10. PER SAPERNE DI PIÙ



Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973

Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997

Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997

Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997

Decreto Legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997

Decreto Legislativo n. 203 del 5 giugno 1998

Decreto del Ministero delle Finanze 11 giugno 1998

Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 (art. 2)

Decreto Legislativo n. 422 del 19 novembre 1998

Decreto Legislativo n. 506 del 30 dicembre 1999

Decreto Legislativo n. 99 del 30 marzo 2000

Decreto del Ministero delle Finanze 31 marzo 2000

Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contribuente)

Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001

Decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001

Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005)

Decreto Legge n. 106 del 17 giugno 2005 (convertito con modificazioni dalla Legge 156/2005)

Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005 (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005)

Circolare del Ministero delle Finanze n. 180 del 10 luglio 1998

Circolare del Ministero delle Finanze n. 184 del 13 luglio 1998

Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 del 23 luglio 1998

Circolare del Ministero delle Finanze n. 239 del 14 ottobre 1998

Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 73 del 26 maggio 2000

Circolare del Ministero delle Finanze n. 138 del 5 luglio 2000

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 131 del 9 agosto 2000

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 159 del 25 ottobre 2000

Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 36 del 28 marzo 2001

Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 4 del 27 aprile 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 77 del 3 agosto 2001
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2002
Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 17 aprile 2002
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 166 del 4 giugno 2002
Risoluzione dell'Agenzia del Territorio n. 4 del 20 ottobre 2004
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44 del 19 ottobre 2005
Istruzioni per la compilazione del Modello 730
Istruzioni per la compilazione del Modello Unico

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it

APPENDICE

Il quadro delle principali sanzioni amministrative

Per tutti i tributi

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	30% dell'imposta dovuta
OMESSA DICHIARAZIONE	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro , se non sono dovute imposte
DICHIARAZIONE INFEDELE	dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito
MANCATA OTTEMPERANZA A RICHIESTE DI UFFICI FINANZIARI O GUARDIA DI FINANZA	da 258 a 2.065 euro

Imposte sui redditi e Iva

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSA FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI IMPONIBILI	dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
OMESSA FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI NON IMPONIBILI O ESENTI	dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
OMESSA O INFEDELE COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA	da 258 a 2.065 euro
DICHIARAZIONI FORMALMENTE INESATTE O REDATTE SU STAMPATI NON CONFORMI	
MANCATA EMISSIONE O EMISSIONE PER IMPORTI INFERIORI DELLE RICEVUTE FISCALI, SCONTRINI FISCALI O DOCUMENTI DI TRASPORTO	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro <i>(non applicabile per chi ha aderito al concordato preventivo)</i>
OMESSA TENUTA O CONSERVAZIONE DELLA CONTABILITÀ	da 1.032 a 7.746 euro
OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE D'INTENTO	dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta) da 258 a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta)

Imposta di registro

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMISSIONE DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE	dal 100% al 200% della maggiore imposta
OCCULTAZIONE DI CORRISPETTIVO	dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)

Imposte ipotecarie e catastali

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE O DI ANNOTAZIONI OBBLIGATORIE	dal 100% al 200% dell'imposta se soggetta a imposta fissa, sanzione da 103 a 2.065 euro

Imposta di bollo

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO	dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta

Obblighi dei sostituti d'imposta

VIOLAZIONE	SANZIONE
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato <i>(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro)</i>
DICHIARAZIONE INFEDELE	dal 100% al 200% della differenza non versata con un minimo di 258 euro oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato <i>(se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro)</i>

Fac-simile di comunicazione per la correzione di errori commessi nella compilazione dei Modelli F23 e F24

RAVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO (O UFFICIO) INDICATO SU MODELLO F23

in carta libera

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: Comunicazione ravvedimento per errato codice tributo e/o codice ufficio indicato su modello F23

Il /La sottoscritt
 Residente in

Via/Piazza

Codice Fiscale

comunica che

in dataha effettuato un versamento con il modello F23, per un importo pari a euro

riportando erroneamente il codice tributo:, l'anno di riferimento e il codice ufficio

in luogo del codice tributo, dell'anno di riferimento e del codice ufficio

in quanto trattasi di versamento relativo a

Si prega di procedere alla corretta imputazione delle somme versate con il modello F23, di cui si allega copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data _____

Firma _____

RAVEDIMENTO PER CORREZIONI DATI MODELLO F24

in carta libera

ALL'UFFICIO LOCALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24

Il /La sottoscritt

Residente in

Via/Piazza

Codice Fiscale

comunica che

in dataha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a euro,

riportando erroneamente il codice tributo:, e/o l'anno di riferimento

in luogo del codice tributo, e dell'anno di riferimento,

in quanto trattasi di versamento relativo a

Ovvero ha versato erroneamente

.....

.....

.....

invece di

.....

.....

.....

Chiede, pertanto di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il modello F24 di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate.

Luogo e data

Firma


Tipo documento n. rilasciato il da

Ravvedimento: i codici da utilizzare per il versamento delle sanzioni

CON MODELLO F24	
IRPEF	8901
Addizionale regionale all'IRPEF	8902
Addizionale comunale all'IRPEF	8903
IVA	8904
IRPEG	8905
Sostituti d'imposta	8906
IRAP	8907
Altre II.DD.	8908
Imposta sugli intrattenimenti	8909
IVA forfetaria relativa all'imposta sugli intrattenimenti	8910
Altre violazioni tributarie relative ad imposte sostitutive, IRAP e IVA	8911
Anagrafe tributaria e codice fiscale	8912
Imposte sostitutive imposte sui redditi	8913
IRPEF, rettifica mod. 730	8915
Add. reg.le IRPEF, rettifica Mod. 730	8916
Add. com.le IRPEF, rettifica Mod. 730	8917
IRES	8918
Regolarizzazione operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione	9399

CON MODELLO F23	
Imposta di registro	671T
Imposte sulle successioni e donazioni	672T
INVIM	673T
Imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
Imposta di bollo	675T
Tasse sulle concessioni governative	678T
Tasse sul possesso di autoveicoli	679T
Abbonamenti alle radioaudizioni	680T
Abbonamento alla televisione	681T
Altri tributi indiretti	682T
Imposte sostitutive di imposte indirette	687T

Ravvedimento imposte dirette: quadro riassuntivo



QUANDO SI RICORRE AL RAVVEDIMENTO NON È POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO A RATE

L'AGENZIA INFORMA N. 6/2005

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Ufficio Relazioni Esterne - Sezione Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura della Sezione Prodotti Editoriali

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

Stampa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 14 dicembre 2005.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it